

**DCO 36/09**

**Corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali domestici serviti in  
maggior tutela:  
Definizione di strumenti di gradualita'**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica*

*19 novembre 2009*

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione ha l'obiettivo di individuare strumenti di gradualità, di natura transitoria, per l'applicazione ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela dei corrispettivi PED differenziati per raggruppamenti di fasce orarie e per raggruppamenti di mesi (prezzi biorari), volti ad aumentare la consapevolezza del cliente finale nel passaggio da prezzi monorari a prezzi biorari.*

*In particolare vengono delineate le modalità di implementazione di strumenti di gradualità, di natura transitoria, nell'applicazione ai clienti finali domestici dei prezzi biorari, evidenziandone i potenziali effetti sul mercato della vendita al dettaglio.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre l'**11 gennaio 2010**. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

#### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Mercati**  
**Direzione Strategie, Studi e Documentazione**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02.655.65.336/387**  
**fax 02.655.65.265**  
**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**  
**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## 1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 3 agosto 2007, n. 208/07 in cui è stato dato mandato alla Direzione Mercati di predisporre tutte le attività istruttorie, ivi incluse le opportune consultazioni, circa la revisione delle condizioni economiche di vendita di energia elettrica per il servizio di maggior tutela. Ai fini della revisione delle condizioni economiche, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07, recante "*Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica*" (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007). Anche sulla base di tale documento, l'Autorità, con la deliberazione 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08), ha modificato il TIV<sup>1</sup> prevedendo per i clienti finali in maggior tutela l'applicazione automatica e obbligatoria di prezzi differenziati per fasce orarie o per raggruppamenti di tali fasce e per mesi o per raggruppamenti di mesi. La medesima deliberazione ARG/elt 56/08 ha previsto che l'applicazione obbligatoria avesse luogo con tempistiche differenti in funzione della tipologia di cliente finale (clienti domestici e clienti non domestici) e, per i clienti non domestici, con tempistiche differenziate in funzione della potenza disponibile.
- 1.2 Con particolare riferimento ai clienti domestici, la deliberazione ARG/elt 56/08 ha previsto un'applicazione automatica ed obbligatoria dei corrispettivi PED differenziati nella fascia oraria F1 e nel raggruppamento delle fasce orarie F2 e F3, e altresì differenziati per i raggruppamenti di mesi R1 e R2<sup>2</sup> (di seguito: prezzi biorari a regime) a partire dall'1 gennaio 2010, nonché obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dei clienti interessati. Successivamente, l'Autorità con la deliberazione 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09) ha posticipato questa scadenza all'1 aprile 2010, anche alla luce degli ulteriori obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dei clienti finali posti in capo agli esercenti la maggior tutela e indicati nella medesima deliberazione.
- 1.3 Ai fini dell'applicazione automatica ed obbligatoria dei prezzi differenziati per fascia ed in particolare dei prezzi biorari a regime per i clienti domestici, l'Autorità ha infatti fin dall'inizio previsto specifici meccanismi di informazione e comunicazione volti ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali. A tale fine, la deliberazione ARG/elt 56/08 ha conferito mandato alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, con la collaborazione della Direzione Mercati, per la definizione di iniziative per l'informazione al cliente finale e alle relative associazioni rappresentative.
- 1.4 Le iniziative per l'informazione al cliente finale domestico sono state principalmente adottate con la deliberazione ARG/elt 112/09 la quale ha:

---

<sup>1</sup> Il TIV è il Testo integrato della vendita di cui alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente modificata ed integrata.

<sup>2</sup> Le fasce orarie, definite nella Tabella 6 del TIV sono:

- F1 (ore di punta) che comprende le ore dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì;
- F2 (ore intermedie) che comprende le ore dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì nonché le ore dalle 7.00 alle 23.00 nei giorni di sabato;
- F3 (ore di fuori punta) che comprende le ore dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato nonché tutte le ore dei giorni di domenica e dei giorni festivi (si considerano festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre).

I raggruppamenti di mesi, definiti nella Tabella 8 del TIV, sono:

- R1 mesi di punta (alta stagione) che comprende i mesi di Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Novembre, Dicembre;
- R2: mesi fuori punta (bassa stagione) che comprende i mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre.

- a) confermato la preventiva comunicazione, già prevista nella deliberazione ARG/elt 56/08, ai clienti domestici circa i loro consumi differenziati per fascia prima dell'avvio dell'applicazione obbligatoria dei prezzi biorari a regime;
  - b) previsto un obbligo in capo agli esercenti la maggior tutela di effettuare delle comunicazioni specifiche, tramite appositi testi approvati dall'Autorità da inviare ai singoli clienti finali;
  - c) esteso il mandato previsto dalla deliberazione ARG/elt 56/08 alla Direzione Comunicazione ed Eventi per la definizione di iniziative ulteriori di informazione e comunicazione volte ad aumentare la consapevolezza dei clienti domestici con riferimento all'entrata in vigore dei prezzi biorari a regime, nonché con riferimento alle misure da porre in essere affinché i medesimi clienti possano concentrare i propri consumi nelle fasce orarie non di punta.
- 1.5 Infine con la deliberazione 14 ottobre 2009, ARG/elt 149/09 sono state prorogate le scadenze previste relativamente alle comunicazioni specifiche stabilite dalla deliberazione ARG/elt 112/09. Tale proroga è sostanzialmente legata alle ulteriori esigenze emerse da parte delle Associazioni rappresentative dei consumatori circa la necessità di migliorare ulteriormente le modalità di comunicazione, per rendere maggiormente consapevole il cliente finale degli effetti insiti nel passaggio all'applicazione automatica e obbligatoria ai prezzi biorari a regime.
- 1.6 Il presente documento per la consultazione si inquadra in questo contesto regolatorio e risponde all'esigenza di fornire ulteriori elementi informativi ai clienti domestici ai fini di aumentare la consapevolezza del passaggio ai prezzi biorari. In tale contesto, questo documento per la consultazione risponde altresì all'esigenza, espressa dalle Associazioni rappresentative dei consumatori, di introdurre forme di gradualità in vista dell'applicazione automatica dei prezzi biorari a regime.
- 1.7 Pertanto, il presente documento per la consultazione intende:
- a) illustrare gli effetti relativi all'applicazione automatica e obbligatoria dei prezzi biorari a regime;
  - b) individuare strumenti di gradualità, di natura transitoria, nell'applicazione ai clienti domestici di prezzi biorari.
- 1.8 Il presente documento è così strutturato:
- a) il capitolo 2 fornisce gli elementi di contesto, evidenziando le motivazioni dell'applicazione automatica ed obbligatoria dei prezzi biorari a regime;
  - b) il capitolo 3 descrive gli effetti del passaggio a prezzi biorari;
  - c) il capitolo 4 illustra gli orientamenti dell'Autorità circa lo strumento di gradualità da adottare.
- 1.9 I diversi elementi posti alla base del presente documento per la consultazione sono oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Mercati, per la parte relativa agli elementi di contesto, alle motivazioni circa l'applicazione automatica ed obbligatoria dei prezzi biorari a regime, nonché per gli orientamenti dell'Autorità circa lo strumento di gradualità da adottare;
  - b) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione, per la parte relativa agli effetti del passaggio ai prezzi biorari.

## **2. Elementi di contesto**

### *Prezzi pagati dai clienti domestici serviti in maggior tutela*

- 2.1 Nell'ambito del servizio di maggior tutela l'Autorità definisce le condizioni economiche per l'erogazione del servizio che ciascun esercente la maggior tutela applica ai clienti finali. Tali

condizioni economiche comprendono, tra l'altro, i corrispettivi PED determinati dall'Autorità con cadenza trimestrale sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti tutelati per i quali è erogato il servizio. In particolare il prezzo di cessione, pagato da ciascun esercente la maggior tutela alla società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) – soggetto che a partire dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela - riflette i costi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, di funzionamento e di dispacciamento del medesimo Acquirente unico e risulta essere articolato per ciascun mese e per le fasce orarie F1, F2 e F3.

2.2 Come evidenziato nel paragrafo 1, i criteri di determinazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, con particolare riferimento ai corrispettivi PED, sono stati rivisti con la deliberazione ARG/elt 56/08 (a seguito del documento per la consultazione 18 dicembre 2007), con la quale l'Autorità ha previsto per il servizio di maggior tutela una modifica dei corrispettivi che permettesse, a regime, l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia oraria o raggruppamenti di fasce orarie e per mese o raggruppamenti di mesi. La necessità di tale revisione è stata, tra l'altro, legata all'avvenuta entrata in vigore a partire dall'1 aprile 2008 del *load profiling* per fasce, approvato con la deliberazione 31 ottobre 2007, n. 278/07 – anche essa successiva ad un processo di consultazione - e oggi confluita nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) approvato con la deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS). Il *load profiling* per fasce disciplina l'attribuzione convenzionale a ciascun utente del dispacciamento (venditore) dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali dal medesimo serviti e per i quali i prelievi non sono rilevati su base oraria<sup>3</sup>. Infatti, nel mercato all'ingrosso il prezzo dell'energia elettrica varia ora per ora, mentre i prelievi dei clienti di piccole dimensioni sono rilevati solo periodicamente. Per poter effettuare la regolazione economica del servizio di dispacciamento occorre pertanto adottare un criterio che permette di attribuire tali prelievi, rilevati solo periodicamente, a ciascuna ora. Il *load profiling* per fasce prevede la differenziazione per le fasce orarie F1, F2, F3 dei consumi per i clienti di piccole dimensioni e l'attribuzione nelle ore di ciascuna fascia dei consumi rilevati attraverso un profilo convenzionale. In questo modo il venditore si vede attribuito un prelievo, per i punti da lui serviti che hanno la rilevazione dei consumi per le citate fasce orarie, e quindi un costo, differenziati per fasce orarie. L'applicazione di prezzi differenziati per fasce permette quindi di perseguire una migliore aderenza ai costi sostenuti dal venditore per approvvigionarsi dell'energia elettrica.

2.3 A seguito della deliberazione ARG/elt 56/08, le metodologie di calcolo dei corrispettivi PED risultano ad oggi differenziate in ragione:

- a) della dotazione presso i punti di prelievo dei clienti finali di un misuratore atto a misurare l'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2 e F3 e tale da registrare i dati alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese (di seguito: misuratori riprogrammati per fascia e per mese);
- b) delle caratteristiche del punto di prelievo, prevedendo modalità di calcolo differenti a seconda che il titolare del punto di prelievo sia un cliente domestico o non domestico e, all'interno di questi ultimi, secondo il livello di potenza disponibile<sup>4</sup>;
- c) dell'avvenuta comunicazione al cliente finale nei documenti di fatturazione dei consumi differenziati per ciascuna fascia oraria (si veda a tal proposito il punto 2.5).

---

<sup>3</sup> Nell'ambito della bassa tensione, la rilevazione oraria dei consumi avviene solo per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore ai 55 kW.

<sup>4</sup> In particolare, per i clienti non domestici le strutture non monorarie di corrispettivi PED differiscono a seconda che il cliente abbia una potenza disponibile superiore o non superiore a 16,5 kW.

- 2.4 Con particolare riferimento ai clienti domestici, il TIV attualmente prevede che i corrispettivi PED/prezzi da applicare siano:
- a) differenziati per le fasce orarie F1 e F23 (corrispondente quest'ultima ai raggruppamenti di fasce F2 e F3) e per i raggruppamenti di mesi R1 e R2, a partire dall'1 aprile 2010 – *prezzi biorari a regime*;
  - b) non differenziati per fascia fino alla scadenza temporale dell'1 aprile 2010 o, nel caso di punti di prelievo che non hanno le caratteristiche (elencate al successivo punto 2.6) per poter avere la differenziazione richiesta per l'applicazione dei prezzi biorari a regime di cui alla precedente lettera a) – *prezzi monorari*;
  - c) differenziati per le fasce orarie F1 e F23 anche prima della scadenza temporale dell'1 aprile 2010, nel caso di richiesta del singolo cliente finale – *prezzi biorari a richiesta*. Tali prezzi, che permarranno solo fino all'entrata in vigore dei prezzi biorari a regime, sono determinati secondo la stessa metodologia prevista per i prezzi biorari a regime, ma non risultano differenziati per raggruppamenti di mesi.
- 2.5 L'applicazione dei prezzi biorari a regime (§ 2.4, lettera a.) avverrà con riferimento ai clienti domestici titolari di punti di prelievo con misuratore riprogrammato per fascia e per mese<sup>5</sup>, successivamente a un periodo non inferiore a 6 mesi di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fascia. Il periodo di 6 mesi deve intendersi come periodo minimo in quanto nell'eventualità in cui il sistema di telegestione non riesca a rilevare le misure e quindi risulti necessario emettere una fattura di acconto interamente basata su dati stimati, la fattura emessa a titolo di acconto non viene conteggiata ai fini del computo dei 6 mesi sopra richiamati. Inoltre, ai sensi della deliberazione ARG/elt 112/09, in questo periodo l' esercente la maggior tutela sarà tenuto ad effettuare ulteriori comunicazioni specifiche, tramite testi approvati dall'Autorità, da inviare unitamente ai documenti di fatturazione relativi ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'applicazione dei prezzi biorari a regime.
- 2.6 L'applicazione dei prezzi monorari (§ 2.4, lettera b.) è attualmente prevista con riferimento a tutti i clienti finali, ad esclusione di quelli che hanno presentato domanda di applicazione dei prezzi biorari a richiesta (§ 2.4, lettera c.), e continuerà ad essere effettuata sia con riferimento ai clienti domestici titolari di punti di prelievo con misuratore non riprogrammato per fascia e per mese che durante il periodo minimo di 6 mesi di comunicazione dei consumi differenziati per fascia.
- 2.7 Ai fini dell'applicazione dei prezzi biorari a richiesta (§ 2.4, lettera c.) il cliente finale può presentare domanda all' esercente la maggior tutela il quale è tenuto, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, a presentare all'impresa distributrice interessata domanda di attivazione del trattamento per fasce orarie ai sensi del TIS. Questa attivazione comporta infatti che il punto di prelievo sia dotato di misuratore riprogrammato per fascia e per mese ed abbia quindi le caratteristiche tecniche per l'applicazione di prezzi non monorari.
- 2.8 In sintesi, nell'attuale contesto regolatorio, per i clienti domestici serviti in maggior tutela l'applicazione obbligatoria dei prezzi biorari a regime è attualmente prevista a partire dall'1 aprile 2010 se per il singolo cliente si sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- a) il misuratore relativo al punto di prelievo è riprogrammato per fascia e per mese;
  - b) il cliente ha ricevuto in almeno tre documenti di fatturazione la comunicazione dei consumi differenziati per fascia, con l'applicazione di prezzi monorari;

---

<sup>5</sup> Questa è una caratteristica tecnica e comporta che questi punti di prelievo risultano trattati per fascia ai sensi del TIS.

- c) il cliente ha ricevuto le comunicazioni specifiche da parte dell'esercente la maggior tutela secondo le modalità ed i testi approvati dall'Autorità.

2.9 Tali condizioni costituiscono già elementi di gradualità nell'applicazione automatica ed obbligatoria dei prezzi biorari a regime e sono volti, da un lato, a dare consapevolezza al cliente domestico dell'entrata in vigore dei prezzi biorari a regime e, dall'altro, a fornire informazioni al medesimo cliente circa la distribuzione dei propri consumi tra le fasce orarie per poter meglio valutare l'impatto economico connesso alle nuove strutture di prezzi applicati.

#### *Ragioni dell'applicazione obbligatoria dei prezzi biorari a regime*

2.10 L'applicazione obbligatoria dei prezzi biorari a regime per i clienti domestici si inquadra nel perseguimento di una serie di obiettivi e di finalità che l'Autorità intende raggiungere nell'ambito della determinazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

2.11 In generale, le modalità di calcolo delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, con riferimento alla determinazione dei prezzi a copertura dei costi di approvvigionamento, includono la definizione de:

- a) la periodicità di aggiornamento dei corrispettivi: come noto ad oggi la periodicità di aggiornamento è trimestrale;
- b) l'orizzonte temporale rispetto ai quali sono calcolati i costi medi di approvvigionamento degli esercenti la maggior tutela; in particolare i prezzi applicati ai clienti finali sono pari al:
  - i. costo mensile differenziato per fascia oraria, per i clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16.5 kW;
  - ii. costo medio trimestrale differenziato per fascia oraria e per raggruppamenti di mesi, per i clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW;
  - iii. costo medio annuo – eventualmente differenziato per fascia e a regime per raggruppamenti di mesi– per i clienti domestici;
- c) i pesi da utilizzare per la ponderazione dei prezzi di cessione mensili nel calcolo dei corrispettivi: la ponderazione viene effettuata sulla base di profili di prelievo convenzionali;
- d) l'articolazione dei corrispettivi: corrispettivi monorari, biorari, per fasce, mensili o per raggruppamenti di mesi;
- e) la metodologia di quantificazione del recupero delle eventuali differenze tra i costi di approvvigionamento e i ricavi da vendita.

Nel definire gli elementi sopra esposti, l'Autorità tende a perseguire obiettivi che possono essere tra di loro anche non perfettamente convergenti<sup>6</sup>.

2.12 I pesi utilizzati per la ponderazione dei prezzi di cessione mensili nel calcolo dei corrispettivi sono determinati sulla base di rilevazioni statistiche dei consumi effettivi di un campione di clienti. Con particolare riferimento ai clienti domestici, il profilo di prelievo utilizzato ha una distribuzione pari, su base annua, ad una quota di consumi domestici complessivi in fascia F1 di circa il 33,6% e di una quota residua di consumi in fascia F23 di circa il 66,4%.

---

<sup>6</sup> Per un'analisi di dettaglio degli obiettivi si veda il documento per la consultazione 18 dicembre 2007. Le modalità di determinazione dei corrispettivi per tipologia di clientela sono inoltre descritte nelle Relazioni tecniche agli aggiornamenti trimestrali dei corrispettivi PED.

2.13 Con particolare riferimento all'articolazione dei prezzi biorari a regime per i clienti domestici, oggetto del presente documento per la consultazione, le ragioni dell'applicazione obbligatoria e la scelta del tipo di articolazione effettuata riflettono principalmente gli obiettivi di:

*Obiettivo 1:* eliminazione delle distorsioni della concorrenza;

*Obiettivo 2:* copertura dei costi di approvvigionamento;

*Obiettivo 3:* coerenza con i prezzi all'ingrosso;

*Obiettivo 4:* contenimento della volatilità dei corrispettivi.

Il contenimento della volatilità dei corrispettivi e la coerenza tra prezzi finali e costi di approvvigionamento costituiscono un esempio di obiettivi il cui contemperamento può richiedere compromessi nelle soluzioni adottate.

2.14 Al fine di eliminare o contenere le distorsioni della concorrenza (*Obiettivo 1*), e quindi non creare potenziali barriere tra il mercato libero e il servizio di maggior tutela, le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, e quindi anche i prezzi oggetto del presente documento per la consultazione, vengono fissate in modo tale da minimizzare, per quanto possibile, potenziali disallineamenti tra i prezzi pagati dal cliente finale ed i costi sostenuti dall'esercente la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso. Il perseguimento di questo primo obiettivo è in linea con il raggiungimento di altri due obiettivi: la copertura dei costi di approvvigionamento (*Obiettivo 2*) e la coerenza con i prezzi all'ingrosso (*Obiettivo 3*). Il primo di questi due ulteriori obiettivi riguarda la garanzia della copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti finali nel proprio ambito di erogazione del servizio, copertura che si realizza anche attraverso meccanismi di compensazione delle differenze tra costi e ricavi (recupero e perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica). Il perseguimento dell'obiettivo relativo alla coerenza con i prezzi all'ingrosso si sostanzia, invece, nel trasferimento ai clienti in maggior tutela trattati per fascia, ma anche per quanto possibile con riferimento ai clienti in maggior tutela trattati monorari, di segnali di prezzo il più possibile coerenti con il diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso nei diversi periodi temporali (ore del giorno e mesi), tipicamente periodi di punta e periodi fuori punta.

2.15 L'applicazione automatica ed obbligatoria dei prezzi biorari a regime risponde quindi all'obiettivo di aderenza ai costi sostenuti per servire i clienti domestici con punti di prelievo che hanno un trattamento per fascia oraria dei prelievi. Per tali clienti, infatti, il trattamento per fascia comporta che il costo sostenuto dall'esercente dipenda dalla distribuzione dei consumi del singolo cliente in ciascuna fascia F1, F2 e F3. Tale obiettivo di aderenza ai costi sostenuti permette altresì di eliminare i potenziali sussidi tra i clienti domestici presenti in caso di applicazione di prezzi non differenziati per fascia e per mesi. Infatti, in caso di applicazione di prezzi non differenziati per fascia e per mese, i clienti con consumi relativamente concentrati in ore/mesi non di punta pagano un prezzo più elevato rispetto ai costi reali dell'energia elettrica che consumano, sussidiando così quei clienti con consumi concentrati nelle ore/mesi di punta.

2.16 Infine, se il prezzo pagato dal cliente risulta differenziato per fascia/mese – o per raggruppamenti di tali fasce/mesi - il cliente riceve altresì un segnale il più possibile coerente con il diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso nei diversi periodi temporali, ciò comportando che il cliente finale sia incentivato a spostare, laddove possibile, i propri consumi nelle ore di minor carico. Tale incentivo risulta tanto più elevato quanto più alto è il differenziale di prezzo tra le ore di maggiore carico e le ore di minore carico.



2.17 In parziale contrasto con gli obiettivi sopra indicati, ma a vantaggio dei clienti domestici, l’Autorità, nel definire i prezzi, persegue altresì obiettivi di contenimento della volatilità dei prezzi (*Obiettivo 4*), attraverso la definizione di prezzi relativamente stabili nel tempo, anche a fronte di costi di approvvigionamento degli esercenti la maggior tutela che variano di mese in mese e per ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3, possibilmente anche in misura rilevante. L’articolazione dei prezzi biorari a regime tende a perseguire tale obiettivo in quanto, rispetto a costi differenti per ciascuna fascia oraria di ciascun mese, il prezzo viene articolato per raggruppamenti di fascia e per raggruppamenti di mesi. I clienti domestici con i prezzi biorari a regime si vedranno pertanto applicati quattro corrispettivi unitari differenziati in:

- a) F1 (ore di alto carico) ed R1 (mesi di maggior carico);
- b) F23 (ore di medio/basso carico) ed R1 (mesi di maggior carico);
- c) F1 (ore di alto carico) ed R2 (mesi di minor carico);
- d) F23 (ore di medio/basso carico) ed R2 (mesi di minor carico).

2.18 Il perseguimento dell’obiettivo di contenimento della volatilità dei prezzi viene raggiunto anche attraverso la metodologia di calcolo dei prezzi biorari a regime. Per i clienti domestici, infatti, è già previsto che i corrispettivi unitari vengono determinati sulla base del costo medio annuo di approvvigionamento per ciascun raggruppamento di mese e per ciascuna fascia F1 e F23, seppur a fronte di costi sostenuti dall’esercente la maggior tutela che risultano, come detto, differenti in ciascuna fascia e in ciascun mese dell’anno.

2.19 La scelta di differenziare i prezzi per raggruppamenti di fasce (unendo le ore della fascia F2 e quella della fascia F3) ha anche la finalità di permettere al cliente finale di ricevere un segnale di prezzo semplice e facilmente comprensibile. In questo modo, infatti, l’Autorità ha ritenuto che fosse maggiore la possibilità dei clienti di reagire ai segnali di prezzo, attraverso comportamenti volti sia a collocare i consumi nei periodi in cui il prezzo è più basso, sia a effettuare investimenti che incrementano l’efficienza energetica degli impianti utilizzatori. Tali comportamenti dovrebbero portare ad un incremento complessivo dell’efficienza del sistema con un benefico effetto che si scarica, almeno nel lungo periodo, sulla generalità dei clienti finali in termini di riduzioni di prezzi a parità delle altre condizioni.

2.20 D’altra parte, la scelta di differenziare i prezzi per raggruppamenti di fasce (unendo le ore della fascia F2 e quella della fascia F3) comporta che siano associate tra loro ore non perfettamente omogenee in termini di valore atteso dell’energia elettrica (le ore in F2 – con un prezzo generalmente più alto - con le ore in F3 – con un prezzo generalmente più basso). Ciò comporta che il segnale di prezzo trasferito al cliente finale, per quanto semplice e facilmente comprensibile, non risulta perfettamente coerente con il valore dell’energia elettrica nelle diverse ore delle fasce considerate<sup>7</sup>.

### **3. Effetti del passaggio a prezzi biorari**

3.1 Per valutare l’impatto dell’introduzione di prezzi biorari, nell’ambito delle condizioni economiche di maggior tutela, sulla spesa per l’energia elettrica delle famiglie italiane, sono disponibili i risultati preliminari di un’indagine di mercato commissionata alla società Between dall’Acquirente Unico. Trattandosi di risultati preliminari, potrebbero risultare necessarie ulteriori analisi di affinamento. L’indagine è stata effettuata nel giugno 2009 sulla base di un campione di 2.500 famiglie, attraverso interviste domiciliari finalizzate, in particolare, a raccogliere informazioni sull’ampiezza e caratteristiche della dotazione di dispositivi elettrici e sull’intensità e frequenza di utilizzo di tali dispositivi.

---

<sup>7</sup> Questa divergenza potrebbe ampliarsi nel caso di collocamento dei consumi nei periodi in cui il prezzo pagato dal cliente finale è più basso, ad esempio nelle prime ore serali.

- 3.2 Sulla base del livello di consumo, le famiglie italiane sono state segmentate in quattro gruppi (basso consumo, medio-basso consumo, medio-alto consumo e alto consumo). L'indagine campionaria ha consentito di identificare il profilo demografico e socio-economico relativo a ciascuno di questi gruppi, nonché i comportamenti di consumo dei nuclei famigliari che li compongono.
- 3.3 Il profilo di consumo per fascia definito sulla base dell'esito dell'indagine campionaria differisce tuttavia dal profilo utilizzato dall'Autorità per il calcolo delle condizioni economiche di maggior tutela (pari quest'ultimo a una quota di circa il 33,6 in F1 e quota residua di 66,4% in F23 – si veda il punto 2.12). L'indagine, in particolare, ha evidenziato una quota pari al 36% dei consumi domestici complessivi in fascia F1.
- 3.4 Per questo motivo, i risultati dello studio condotto da Between sono stati parzialmente rielaborati, all'unico scopo di riallineare il dato relativo alla ripartizione dei consumi per fascia con quello utilizzato dall'Autorità. Si evidenzia che, ad ogni modo, i risultati così ottenuti non differiscono nella sostanza da quelli derivanti dall'utilizzo dei profili di consumo definiti sulla base dell'Indagine campionaria di Between.
- 3.5 La tavola seguente illustra la ripartizione delle famiglie italiane sulla base dei quattro gruppi di consumo identificati; il dato relativo al profilo di consumo per fascia è quello risultante dal riallineamento effettuato dall'Autorità.

**Tav. 1 Segmentazione delle famiglie italiane sulla base dei cluster di consumo elettrico**

<b>Gruppo famiglie</b>	<b>Famiglie (milioni)</b>	<b>Famiglie (%)</b>	<b>Consumo medio (kWh/anno)</b>	<b>di cui in F23 (% kWh/anno)</b>
basso consumo (fino a 1800 kWh/anno)	8,6	34,8%	1.200	69%
medio-basso consumo (tra 1800 e 2500 kWh/anno)	5,9	24,0%	2.200	67%
medio-alto consumo (tra 2500 e 3500 kWh/anno)	5,5	22,2%	3.100	65%
alto consumo (oltre 3500 kWh/anno)	4,7	18,9%	4.600	63%
<b>Totale</b>	<b>24,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.400</b>	<b>67%</b>

Fonte: elaborazione dell'Autorità sui dati forniti dalla società Between

- 3.6 La valutazione dell'impatto dell'introduzione dei prezzi biorari sulla spesa per l'energia elettrica delle famiglie italiane è stata effettuata mediante la costruzione di un modello di rappresentazione dei comportamenti di consumo che consente di tener conto della dotazione familiare (presenza in famiglia e numerosità degli apparati elettrici), dell'efficienza energetica delle apparecchiature, della frequenza di utilizzo e dell'intensità di utilizzo (durata del ciclo, minuti di utilizzo). Tutti i parametri del modello sono stati differenziati in funzione delle caratteristiche demografiche e socio-economiche delle famiglie italiane. I risultati dell'indagine campionaria sono stati, attraverso un apposito algoritmo di espansione, riferiti all'universo delle famiglie italiane.
- 3.7 Il modello di valutazione consente di stimare puntualmente il consumo delle famiglie italiane, nelle due fasce orarie rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto del prezzo biorario. La funzione di consumo viene costruita partendo dal parco apparati della famiglia e dalla relativa classe di efficienza energetica. La stima del consumo effettivo della famiglia, in ciascuna delle due fasce orarie rilevanti, è stata effettuata moltiplicando, per ciascuno degli apparati posseduti dalla famiglia, la potenza assorbita per la frequenza e l'intensità di utilizzo.
- 3.8 Il primo scenario di consumo considerato prescinde da qualsiasi modifica negli attuali comportamenti di consumo e determina la variazione della spesa per energia elettrica in funzione del solo differenziale tra prezzo monorario e biorario. Ai fini del calcolo della spesa sono stati utilizzati i corrispettivi definiti nell'aggiornamento per il III trimestre 2009 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela. Nella presente analisi non si

valuta quindi il potenziale impatto dovuto alla diversa distribuzione dei consumi nei diversi mesi dell'anno.

- 3.9 Per definizione il passaggio automatico e obbligatorio dal prezzo monorario al prezzo biorario, sulla base dei profili di consumo utilizzati dall'Autorità, non comporta alcun aumento di spesa a livello dell'intera collettività dei consumatori domestici. L'effetto sulla spesa risulterebbe tuttavia differenziato in ragione delle diverse classi di consumo identificate e, all'interno di una stessa classe di consumo, a livello dei singoli nuclei famigliari che la compongono, in relazione agli specifici comportamenti di consumo adottati.

**Tav. 2 Impatto prezzo biorario, a parità di comportamenti di consumo, rispetto al prezzo monorario**

<b>Gruppo famiglie</b>	<b>Variazione della spesa</b>	<b>Famiglie (%)</b>	<b>Variazione spesa (€anno)</b>	<b>Variazione spesa (%)</b>
basso consumo	inferiore o uguale	49%	-4,9	-2,7%
	superiore	51%	3,1	1,6%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,5%</i>
medio-basso consumo	inferiore o uguale	47%	-7,8	-2,6%
	superiore	53%	4,8	1,6%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,4%</i>
medio-alto consumo	inferiore o uguale	47%	-8,1	-1,9%
	superiore	53%	8,2	1,9%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>0,5</i>	<i>0,1%</i>
alto consumo	inferiore o uguale	45%	-11,0	-1,4%
	superiore	55%	13,3	1,7%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>2,5</i>	<i>0,3%</i>
<b>Totale</b>	<b>inferiore o uguale</b>	<b>47%</b>	<b>-7,4</b>	<b>-2,0%</b>
	<b>superiore</b>	<b>53%</b>	<b>6,6</b>	<b>1,7%</b>
	<b><i>totale</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>0,0</i></b>	<b><i>0,0%</i></b>

Fonte: elaborazione dell'Autorità sui dati forniti dalla società Between

- 3.10 Sulla base dell'analisi svolta, i cluster a basso e medio-basso consumo beneficerebbero nel complesso di una riduzione della spesa dell'ordine dello 0,4-0,5%. Si avrebbe invece un impatto economico negativo per i cluster a medio-alto e alto consumo, dell'ordine dello 0,1-0,3%. Il cluster ad alto consumo, in particolare, raccoglie 4,7 milioni di nuclei famigliari, che rappresentano il 35% circa dei consumi totali, e, alla luce dei risultati dell'indagine campionaria, risulta prevalentemente composto da famiglie con figli e un livello di reddito medio-alto.
- 3.11 Distinguendo, all'interno di ogni gruppo, le famiglie che beneficerebbero di una riduzione o invarianza di spesa, si avrebbero in termini percentuali risparmi maggiori per le classi di consumo basso e medio-basso, che presentano una maggiore incidenza delle famiglie in condizione di relativa debolezza economica e sociale; per le famiglie che andrebbero incontro ad aumenti di spesa, gli incrementi percentuali si collocherebbero intorno all'1,6-1,9%.
- 3.12 Un ulteriore scenario preso in considerazione presuppone delle modifiche nel profilo di consumo temporale delle famiglie italiane, ipotizzando la tendenza a porre in essere comportamenti virtuosi, tesi a minimizzare la spesa per i consumi di energia elettrica. Nell'effettuare tali valutazioni, si è tenuto conto sia della propensione di ciascuna famiglia a modificare il proprio modello di consumo, attraverso l'analisi degli atteggiamenti di consumo elettrico rilevati nell'indagine campionaria, sia della reale possibilità di implementare tali modifiche.

- 3.13 Le famiglie che hanno dichiarato di conoscere i propri consumi e di essere disposte a modificarli, se ciò garantisse una riduzione della spesa per l'energia elettrica, rappresentano circa il 60% del campione intervistato.
- 3.14 Tuttavia, l'effettiva possibilità delle famiglie di spostare l'orario di utilizzo dell'energia elettrica è concretamente vincolata da una serie di fattori che rispondono alle esigenze specifiche di funzionamento della casa e di compatibilità con gli stili di vita dei singoli componenti del nucleo familiare. Pertanto, è stato stimato che l'insieme delle famiglie che modificherebbero nel tempo il proprio profilo di consumo, sostanzialmente relativo all'utilizzo di lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro e scaldabagno, potrebbe generare uno spostamento complessivo in fascia ridotta del 7% circa dei consumi totali attualmente riferibili alla fascia F1, facendo scendere la percentuale dei consumi in F1 dal 33% al 31% circa.
- 3.15 Nello scenario in esame, la modifica in senso virtuoso dei comportamenti di consumo produrrebbe un beneficio netto sulla spesa per l'energia elettrica delle famiglie. Il risparmio complessivo risulterebbe nell'ordine dello 0,9% rispetto alla spesa che sarebbe sostenuta in assenza di prezzi biorari ovvero, in termini assoluti, si attesterebbe intorno a 3,3 € su base annuale.

**Tav. 3 Impatto prezzo biorario, con comportamenti di consumo virtuosi, rispetto al prezzo monorario**

Gruppo famiglie	Variazione della spesa	Famiglie (%)	Variazione spesa (€anno)	Variazione spesa (%)
basso consumo	inferiore o uguale	51%	-4,9	-2,6%
	superiore	49%	2,9	1,5%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,6%</i>
medio-basso consumo	inferiore o uguale	52%	-7,7	-2,5%
	superiore	48%	3,5	1,2%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>-2,3</i>	<i>-0,7%</i>
medio-alto consumo	inferiore o uguale	53%	-10,2	-2,4%
	superiore	47%	3,7	0,8%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>-3,7</i>	<i>-0,9%</i>
alto consumo	inferiore o uguale	54%	-18,5	-2,4%
	superiore	46%	3,1	0,4%
	<i>totale</i>	<i>100%</i>	<i>-8,6</i>	<i>-1,1%</i>
<b>Totale</b>	<b>inferiore o uguale</b>	<b>52%</b>	<b>-9,4</b>	<b>-2,4%</b>
	<b>superiore</b>	<b>48%</b>	<b>3,3</b>	<b>0,9%</b>
	<i><b>totale</b></i>	<i><b>100%</b></i>	<i><b>-3,3</b></i>	<i><b>-0,9%</b></i>

Fonte: elaborazione dell'Autorità sui dati forniti dalla società Between

- 3.16 I benefici economici si rileverebbero in ciascuno dei quattro cluster analizzati ma andrebbero a vantaggio, sia in termini assoluti sia in termini percentuali, soprattutto delle famiglie con consumi elevati. Con riferimento a tali soggetti si ipotizza, infatti, una maggiore percentuale di consumi con elasticità rispetto alla variabile tempo, che si tradurrebbe pertanto nello spostamento del 15% circa dei consumi dalla fascia F1 alla fascia F23.
- 3.17 All'interno di ogni gruppo di famiglie, la percentuale di nuclei familiari che beneficerebbero di una riduzione di spesa è sempre maggiore del 50% (51-54%); riduzioni percentuali maggiori, seppur di poco, rispetto alla media nazionale, si avrebbero per le classi di consumo basso e medio-basso (-2,6% e -2,5%). Considerando le famiglie che andrebbero incontro ad aumenti di spesa, le classi di consumo basso e medio-basso, diversamente da quanto emerso nell'ipotesi di invarianza dei comportamenti di consumo, farebbero registrare incrementi percentuali di spesa maggiori, sia pur contenuti (nell'ordine dell'1,2-1,5%, corrispondenti a 2,9-3,5 €anno), rispetto ai cluster a medio-alto e alto consumo.

## 4. Meccanismi di gradualità

### *Premessa*

- 4.1 La definizione di meccanismi di gradualità, ulteriori rispetto a quelli indicati al punto 2.8, risponde all'esigenza di permettere ai clienti domestici di acquisire maggiori informazioni e conoscenze in merito all'applicazione dei prezzi biorari a regime. Infatti, attraverso la previsione di meccanismi di gradualità viene definito un percorso di avvicinamento all'applicazione dei prezzi biorari a regime, disegnato al fine di permettere che tutti i clienti interessati siano a conoscenza:
- a) dell'applicazione obbligatoria dei prezzi biorari;
  - b) del proprio profilo di consumo;
  - c) delle azioni volte, se possibile, al contenimento della spesa anche attraverso una diversa distribuzione dei propri consumi.
- 4.2 I meccanismi di gradualità non hanno invece la finalità di rivedere gli obiettivi decritti nel precedente paragrafo 2 che hanno portato alla definizione dell'obbligo (a regime) a tutti i clienti domestici dei prezzi biorari. Una rivalutazione di tali obiettivi dovrebbe infatti comportare una revisione della disciplina nel suo complesso, anche con riferimento alla disciplina del *load profiling* per fascia e quindi del settlement del servizio di dispacciamento.

### *Definizione dello strumento di gradualità*

- 4.3 A seguito della presente consultazione è intenzione dell'Autorità prevedere che, con riferimento ai soli clienti domestici serviti in maggior tutela, vengano definite strutture di *prezzi biorari transitori*. In particolare, la soluzione prospettata mantiene l'applicazione obbligatoria dei prezzi biorari e l'obbligo, quindi, di passaggio da prezzi monorari a prezzi biorari per i clienti domestici che ne hanno le caratteristiche, ma riduce transitoriamente il differenziale dei prezzi tra le diverse fasce, ridimensionando l'impatto sulla spesa del cliente finale.
- 4.4 Rispetto alla soluzione a regime, le differenze della soluzione prospettata riguardano:
- a) la non applicazione della differenziazione per i raggruppamenti di mesi R1 e R2;
  - b) la modalità di definizione dei livelli dei corrispettivi unitari di ciascuna fascia oraria (F1 e F23).
- 4.5 L'Autorità intende differire transitoriamente il segnale di prezzo relativo alla stagionalità, prevedendo di non differenziare i prezzi per i raggruppamenti di mese R1 e R2 anche alla luce della particolare dinamica dei prezzi all'ingrosso che si è realizzata nel corso dell'anno 2009. Se si considera l'andamento dei prezzi all'ingrosso relativo all'anno corrente si può infatti rilevare che il PUN medio mensile (prezzo all'ingrosso lato domanda) è risultato particolarmente rilevante con riferimento ad alcuni mesi (esempio: mese di agosto) e molto più basso in altri mesi (esempio: mese di luglio e mese di ottobre) con un andamento non in linea con la serie storica dei prezzi.
- 4.6 Con riferimento invece al punto 4.4, lettera b), il livello dei prezzi biorari transitori verrebbe determinato in modo tale da garantire che il differenziale tra il livello del corrispettivo unitario previsto per la fascia F1 e quello previsto per la fascia F23 risulti pari ad un determinato ammontare (espresso in cent€/kWh – ad esempio 1 cent€/kWh) o ad una determinata percentuale (esempio il 10%), mentre a regime tale differenziale sarà funzione del diverso prezzo dell'energia elettrica nelle ore appartenenti a tali fasce. Più in particolare,

i corrispettivi unitari di ciascuna fascia F1 e F23 dei prezzi biorari transitori sarebbero determinati, in ciascun trimestre, considerando:

- a) il differenziale tra F1 e F23, previsto e stabilito ex-ante;
- b) il livello del corrispettivo unitario monorario;
- c) la distribuzione media annua dei consumi associati al profilo domestico utilizzato dall'Autorità per la definizione delle condizioni economiche di maggior tutela (pari a circa il 33,6% in F1 e circa il 67,4% in F23 – si veda il punto 2.12).

Q1	Si condivide il meccanismo di gradualità proposto? Se no, quale strumento alternativo di gradualità potrebbe essere implementato?
Q2	Si ritiene corretto che tale meccanismo sia obbligatorio esclusivamente per i clienti domestici serviti in maggior tutela?
Q3	Quale livello di differenziale tra F1 e F23 si ritiene dovrebbe essere fissato?

4.7 Nel periodo di applicazione del meccanismo di gradualità, quindi, nel servizio di maggior tutela ai clienti domestici sarebbero applicati:

- a) prezzi biorari transitori a partire dal 1° luglio 2010 per l'avvio dell'applicazione dei prezzi biorari a regime;
- b) prezzi monorari per i clienti titolari di punti di prelievo che non hanno ancora le caratteristiche per l'applicazione dei prezzi biorari (come definito nel paragrafo 2.8);
- c) prezzi biorari a richiesta.

4.8 L'applicazione dei prezzi biorari transitori (§4.7, lettera a.), si avrebbe comunque con riferimento ai clienti domestici:

- a) titolari di punti di prelievo con misuratore riprogrammato per fascia e per mese;
- b) successivamente al periodo, non inferiore a 6 mesi, di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fascia oraria.

Nel periodo di comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria l'esercente la maggior tutela continuerebbe a dover effettuare l'ulteriore comunicazione specifica, tramite un testo approvato dall'Autorità, da inviare unitamente ai documenti di fatturazione.

4.9 L'Autorità intende posticipare all'1 luglio 2010 l'applicazione automatica ed obbligatoria dei prezzi biorari<sup>8</sup> (anche se transitori) in vista della necessità di aumentare la consapevolezza dei clienti finali e anche al fine di permettere la corretta implementazione degli obblighi di comunicazione e di informazione previsti.

4.10 Anche successivamente all'1 luglio 2010 si continuerebbe ad avere l'applicazione dei prezzi monorari (§4.6, lettera b.) per i clienti domestici titolari di punti di prelievo con misuratore non riprogrammato per fascia e per mese e per i clienti finali che, pur avendo il misuratore riprogrammato per fascia e per mese, si trovino nel periodo minimo di 6 mesi di comunicazione dei consumi differenziati per fascia.

---

<sup>8</sup> L'applicazione automatica e obbligatoria dei prezzi biorari è fissata, secondo la normativa attuale, all'1 aprile 2010 ma l'Autorità intende uscire, contestualmente al presente documento per la consultazione, con un provvedimento che proroghi ulteriormente tale scadenza all'1 luglio 2010.

4.11 Infine l’Autorità intende mantenere anche nel periodo di applicazione del meccanismo di gradualità l’applicazione dei prezzi biorari a richiesta (§4.6, lettera c.), con corrispettivi differenziati per le fasce F1 e F23 e non differenziati per i raggruppamenti di mesi. In questo caso il livello dei corrispettivi unitari continuerà ad essere determinato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, sulla base della stima della media annua dei prezzi di cessione pagati dagli esercenti la maggior tutela e, conseguentemente, presenterà un differenziale tra il livello del prezzo in F1 e in F23 che rispecchia maggiormente il differenziale di prezzo (ponderato per il profilo domestico medio annuo) che si realizza sul mercato elettrico.

Q4 Si condivide che, anche nel periodo di applicazione del meccanismo di gradualità, sia possibile fare richiesta di prezzi biorari e che questi prezzi siano determinati in base al differenziale di prezzo (ponderato per il profilo domestico medio annuo) che si realizza sul mercato elettrico, diversamente dai prezzi biorari transitori?

4.12 La Tavola 4 mostra i livelli dei prezzi (monorari, biorari transitori e biorari a richiesta), determinati sulla base della stima dei prezzi di cessione utilizzata nell’aggiornamento relativo al IV trimestre 2009 e considerando un differenziale dei prezzi biorari transitori pari al 10%. Come si può osservare, i livelli dei prezzi biorari transitori hanno tendenzialmente corrispettivi unitari più bassi in F1 e più elevati in F23, rispetto ai prezzi biorari a richiesta. Questa differenza corrisponde, sostanzialmente, alla gradualità economica implicita di cui si vuole che benefici il cliente finale nel periodo transitorio.

**Tav. 4 Valori relativi al IV trimestre 2009**

Fasce orarie	Prezzi monorari	Prezzi biorari transitori	Prezzi biorari a richiesta	Differenza prezzi biorari transitori e biorari a richiesta	
	cent€/kWh	cent€/kWh	cent€/kWh	cent€/kWh	%
F1	9,046	9,627	11,441	-1,814	-16%
F23	9,046	8,752	7,833	0,919	12%
F1/F23 (%)		10%	46%		

4.13 I valori indicati nella Tavola 4 hanno natura solo indicativa in quanto legati ai livelli dei prezzi monorari e biorari a richiesta definiti con riferimento al IV trimestre 2009. In particolare il differenziale tra il prezzo F1 e il prezzo F23 rilevato con riferimento ai prezzi biorari a richiesta potrebbe assumere valori diversi a seconda dei livelli nelle diverse ore di ciascuna fascia oraria del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso che si verificheranno nel periodo di applicazione della gradualità. Elementi che potrebbero cambiare questi livelli sono, a titolo di esempio, le diverse quotazioni dei prodotti petroliferi, le diverse strategie di offerta degli operatori sul mercato all’ingrosso e l’andamento della domanda, nell’ultimo anno fortemente influenzata dal periodo di crisi complessiva. Si ritiene comunque che questi elementi siano tale da comportare un valore del differenziale sempre maggiore del 10% e, potenzialmente, anche superiore a quello riportato in tabella.

*Tempi applicazione del meccanismo di gradualità*

4.14 L’Autorità intende prevedere che il meccanismo di gradualità proposto nel presente documento per la consultazione abbia una durata massima di 18 mesi a partire dall’1 luglio 2010. La limitazione per tutti i clienti domestici al periodo luglio 2010 – dicembre 2011

dello strumento di gradualità contempera le diverse esigenze di minimizzazione dei costi per il sistema e di necessità di trasferimento del segnale di prezzo ai singoli clienti.

- 4.15 L'Autorità ritiene infatti che un periodo di tempo di 18 mesi possa essere ritenuto sufficiente per garantire un'adeguata informazione per il cliente domestico sui propri consumi, sulla spesa che la distribuzione dei propri consumi comporta e sull'eventuale possibilità di spostamento dei medesimi in periodi di minore carico.
- 4.16 Successivamente a tale periodo, inoltre, un'ulteriore criticità segnalata dalle Associazioni rappresentative dei clienti finali sarebbe minimizzata. Le Associazioni hanno infatti segnalato che la parziale diffusione prevista all'1 gennaio 2010 dei misuratori riprogrammati per fascia e per mese avrebbe costituito un elemento di trattamento differenziato per clienti altrimenti simili. In merito a questa osservazione, e in base alle tempistiche previste dall'Autorità per l'installazione e la messa in servizio dei misuratori elettronici<sup>9</sup>, si prevede che all'1 gennaio 2012 il numero di clienti riprogrammati e per i quali si ha l'applicazione obbligatoria dei prezzi biorari sarà elevato e ben distribuito sul territorio nazionale.
- 4.17 La previsione di una durata massima dell'applicazione della bioraria transitoria, pur avendo il vantaggio di dare certezza a tutto il sistema, implica tuttavia che ci saranno alcuni clienti domestici con una durata del periodo transitorio più breve rispetto ad altri. L'applicazione dei prezzi biorari dipende infatti dal piano di installazione e di riprogrammazione effettuato da parte delle singole imprese distributrici.

Q5	Si condividono i tempi della soluzione proposta? Se no, quali tempi dovrebbero essere considerati?
----	--

*Potenziati effetti della soluzione prospettata*

- 4.18 Lo strumento qui proposto presenta i seguenti vantaggi:
- a) persegue gli obiettivi di gradualità a favore dei clienti domestici con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta nel passaggio verso l'applicazione di corrispettivi differenziati per fasce orarie;
  - b) permette, anche se con gradualità, di cominciare a trasferire al cliente domestico il segnale di prezzo relativo al diverso valore dell'energia elettrica nelle fasce orarie;
  - c) permette al cliente domestico consapevole di poter beneficiare a pieno dei potenziali vantaggi di una distribuzione dei consumi più spostata nelle fasce di basso carico rispetto alla media dei clienti domestici, attraverso la possibilità di continuare scegliere i prezzi biorari a richiesta.
- 4.19 L'Autorità intende prevedere che il meccanismo di gradualità sia limitato ai clienti domestici serviti nel regime di maggior tutela. Questo potrebbe comportare una distorsione tra il mercato tutelato e il mercato libero in quanto nel mercato libero i corrispettivi biorari dovrebbero essere definiti in modo tale da essere allineati ai costi e conseguentemente dovrebbero presentare un differenziale di prezzo più elevato rispetto a quanto previsto per i prezzi biorari transitori. La previsione di prezzi biorari transitori potrebbe quindi, da un lato, comportare un incentivo in capo al venditore del mercato libero ad offrire ai clienti con prelievi più spostati nelle ore di basso consumo uno sconto (anche molto piccolo) rispetto ai livelli del prezzo biorario transitorio, con l'effetto di aumentare il disequilibrio implicito del prezzo biorario transitorio (e aumentare i margini per il venditore) e senza trasferire al cliente domestico il corretto segnale di prezzo connesso al proprio comportamento di

<sup>9</sup> Si veda a tal proposito la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006 n. 292/06.



consumo. Dall'altro, il venditore del mercato libero che si trovasse a servire clienti con consumi concentrati nelle ore di alto carico applicando loro prezzi con il medesimo differenziale tra F1 ed F23 dei prezzi biorari transitori di maggior tutela, sopporterebbe un rischio aggiuntivo che non è connesso alla capacità del medesimo di prevedere la domanda dei suoi clienti e di approvvigionarsi nel mercato all'ingrosso, rischio che non può trovare una naturale copertura e che conseguentemente comporta un aumento del prezzo pagato dal cliente finale.

- 4.20 Nonostante le criticità prospettate nel punto 4.19, l'Autorità ritiene che il mantenimento di un meccanismo di gradualità con un obbligo di applicazione di tale meccanismo anche per i clienti domestici serviti nel mercato libero comporterebbe elevate criticità legate al momento di comunicazione dell'intervento, anche in relazione al fatto che i contratti sottoscritti da clienti domestici con fornitori sul mercato libero in genere sono di tipo "scorrevole", ossia validi dal momento del passaggio al mercato libero in avanti, e quindi anche per il 2010.
- 4.21 Inoltre l'Autorità ritiene che:
- a) il fenomeno di potenziale distorsione tra mercato libero e maggior tutela è già presente ad oggi (rispetto ai prezzi monorari) anche se il suo perdurare nel tempo e la campagna di comunicazione che accompagnerà l'introduzione dei prezzi biorari obbligatori potrebbero acuirlo;
  - b) il cliente domestico già consapevole ha la possibilità comunque di scegliere la bioraria a richiesta o di sottoscrivere sul mercato libero una offerta più conveniente in base alla propria distribuzione di consumo.
- 4.22 Lo strumento prospettato continua a mantenere il sussidio, anche se di carattere temporaneo, interno ai clienti domestici: i clienti più virtuosi, con consumi più spostati nelle ore di basso carico, sosterranno una spesa maggiore di quella che avrebbero sostenuto in assenza dei prezzi biorari transitori, spesa che di fatto è utilizzata per finanziare gli altri clienti, con consumi più spostati nelle ore di alto carico.
- 4.23 Questo sussidio è in parte minimizzato dalla possibilità dei clienti consapevoli di scegliere la bioraria a richiesta. In questo caso, tuttavia, si potrebbe generare un disequilibrio dei prezzi biorari transitori, in quanto tutti i clienti che "finanziano" implicitamente il meccanismo di gradualità verrebbero esclusi dalla nuova struttura. Ciò comporterebbe di fatto un aumento più veloce dei prezzi biorari transitori (che dovrebbero ripianare internamente il disequilibrio) riducendo implicitamente il periodo di gradualità prospettato.
- 4.24 Una ulteriore potenziale criticità della soluzione proposta riguarda la consapevolezza del cliente domestico rispetto all'intervento e alla soluzione a regime. Nella soluzione prospettata, il cliente si vede fin da subito applicare prezzi biorari transitori, con un impatto sulla propria variazione di spesa molto più limitato che nella situazione a regime. Nel breve periodo, l'effetto sullo spostamento dei consumi potrebbe quindi essere particolarmente ridotto. Inoltre, poiché il meccanismo comporta una minore consapevolezza del cliente rispetto all'intervento ciò comporta una maggiore necessità di definire interventi di informazione e comunicazione più rilevanti e dettagliati. Infine, in tema di complessità dal punto di vista di informazione al cliente domestico e di consapevolezza del medesimo, l'esistenza di due strutture di prezzo biorarie – quella transitoria e quella a richiesta – rende maggiormente delicato il passaggio informativo e più complesse le valutazioni di convenienza da parte dei clienti.

Q6	Si ritiene che ci siano altri elementi rilevanti oltre a quelli sopra evidenziati?
----	--